

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composto:

dott. Alberto	BUCCI	presidente
dott. Massimo	CORRIAS	giudice
dott. Franca	MANGANO	giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di I grado iscritta al n.51326 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003, posta in deliberazione il 26.5.2006 e vertente

**T R A**

R. A., nato a xxxxxxx il xx.x.19xx  
elettivamente domiciliato in Roma, xxxxxxx, presso lo studio dell'avv. xxxxxxxxxxx, che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso

ricorrente

**E**

C. P., nata a xxxxxxx il xx.xx.19xx  
elettivamente domiciliata in Roma, xxxxxxxxxxxxx, presso lo studio degli avv.ti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

resistente

**NONCHE'**

il Pubblico Ministero

intervenuto

**OGGETTO:** separazione giudiziale.

**CONCLUSIONI**

**per il ricorrente e la resistente:** come da verbale della udienza in data 8.2.2006; per **il P.M.:** "visto" del 23.2.2006.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 27.6.2003 e notificato il 24.7.2003, A.R., premesso che in data 16.12.1989 aveva contratto matrimonio con P.C., dal quale aveva avuto un figlio, M., nato il xxxx.1995, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione giudiziale. Chiedeva, altresì, che il figlio minore fosse affidato alla madre, con l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale di sua esclusiva proprietà ed un assegno per il figlio di € 650,00 mensili, oltre al pagamento della retta della scuola privata e dell'attività sportiva praticata dal ragazzo.

La convenuta si costituiva e, aderendo alla separazione, chiedeva in via riconvenzionale che la pronuncia fosse addebitata al marito, per aver causato l'intollerabilità della convivenza con la grave violazione dei doveri familiari, relativi alla fedeltà e all'assistenza. Chiedeva, inoltre, un assegno complessivo di € 3.000,00 mensili, comprensivo anche di un assegno per sé.

All'udienza del 7.10.2003, fissata per l'audizione dei coniugi, entrambi comparivano.

Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni (in particolare, affidava il figlio minore alla madre, in favore della quale disponeva l'assegnazione della casa coniugale, con un assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio di complessivi € 1.300,00 mensili, oltre alle spese scolastiche, mediche e sportive); quindi disponeva per l'ulteriore corso del giudizio, nel quale il ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori, giudicati troppo onerosi per le sue possibilità, mentre la resistente insisteva nella domanda riconvenzionale.

Con due distinte ordinanze il giudice istruttore, in data 7.12.2004, respingeva l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento e, in data 14.6.2005, ordinava alla ASL di corrispondere direttamente alla resistente, come da quest'ultima richiesto, l'assegno mensile di cui il R., reiteratamente, ometteva il puntuale versamento.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ritenuta la inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate, la causa, rimessa al Collegio sulle conclusioni in epigrafe indicate, era posta in decisione il 26.5.2006.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La constatata indisponibilità della parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto del ricorrente, secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.

La domanda di separazione personale proposta dal R., pertanto, non può che essere accolta.

Deve essere respinta la domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente, la quale non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. Ed invero, quanto alla dedotta violazione del dovere di fedeltà coniugale, le prove articolate dalla C., deducendo genericamente 'relazioni con altre donne' intrattenute dal marito nei due mesi precedenti l'allontanamento dalla casa coniugale, non valgono ad accertare con modalità univoche fatti costitutivi della invocata pronuncia di addebito. Quanto alla violazione del dovere di assistenza, i fatti addebitati al R., circa il suo dovere di partecipazione patrimoniale al mantenimento della moglie e del figlio, coincidono o seguono il suo allontanamento dalla casa familiare e pertanto non posso assumersi come causa della separazione. Quanto alle più complesse operazioni che la C. denuncia come ingiustificatamente dismissive del patrimonio di famiglia e dei suoi personali interessi, queste sono riferibili a condotte concorrenti del ricorrente e della madre di lui, che, in sé, non possono fondare una pronuncia di addebito, salva la sorte delle azioni con cui la C. ha fatto valere l'inadempimento ai suoi danni.

Quanto al figlio, M., di quasi 12 anni, le parti ne hanno concordemente richiesto l'affidamento alla madre, sicchè, senza che ciò escluda il

congiunto esercizio della potestà in capo ad entrambi i genitori, il figlio minore deve essere affidato alla madre, con la quale, peraltro il ragazzo è rimasto dopo l'allontanamento del padre dalla casa familiare e come già era stato disposto con i provvedimenti presidenziali, dalla cui attuazione non risultano essere derivati inconvenienti per il minore.

Il figlio permarrà presso il padre nei periodi e secondo le modalità specificate nel dispositivo, affinché si consolidi e si approfondisca un proficuo rapporto tra loro.

Ne consegue la assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in R., xxxxxx, assegnazione che, salvo diverso accordo, comprende anche le pertinenze dell'immobile, nel rispetto della sua originaria destinazione.

La domanda della C., intesa ad ottenere la condanna del R. alla corresponsione di un assegno di mantenimento sia per lei stessa che per il figlio, nella misura di € 3.000,00 mensili, deve essere accolta.

Nel corso dell'intero giudizio, il ricorrente, medico convenzionato del SSN e, durante il matrimonio, esercente la professione di medico omeopata in forma privata, nonché titolare di un contratto con la RAI per la partecipazione ad una trasmissione televisiva a cadenza settimanale, ha sostenuto che i suoi guadagni professionali si erano ridotti in conseguenza di gravi problemi di salute e della ingente esposizione debitoria con le banche. Pertanto, l'offerta iniziale di € 650,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre alle spese per la scuola privata e per l'attività sportiva, si è ridotta nella precisazione delle conclusioni a € 300,00 mensili.

Tuttavia, nessuna prova esauriente è stata allegata a fondamento di tali circostanze. Per quanto riguarda i problemi di salute, questi sono stati comprovati da un certificato medico in data 28.9.2004 che prescrive trenta giorni di riposo per 'distimia e calo ponderale'. Per quanto riguarda la capacità patrimoniale del ricorrente, va sottolineato che A.R. ha reiteratamente disatteso l'ordine giudiziale di esibizione della documentazione fiscale aggiornata (le dichiarazioni dei redditi si fermano all'anno 2002) e della documentazione bancaria relativa alla erogazione delle somme capitali per le quali ha ritenuto di ipotecare tanto la casa

familiare di sua proprietà quanto l'immobile di cui è comproprietario con la madre.

Sono state invece prodotte quattro buste paga (dal mese di dicembre 2004 al mese di marzo 2005) dalle quali risulta la riduzione del numero degli assistiti e il progressivo azzeramento dell'importo percepito, a causa dei pignoramenti azionati dalla C.; tuttavia dalla pur parziale documentazione bancaria prodotta (dal mese di aprile 2004 al mese di marzo 2005) risultano accrediti per emolumenti mediamente di €4.000,00 mensili sino al novembre 2004 oltre a versamenti di assegni circolari e sottoscrizioni di somme in fondi di investimento, indicativi di un'attitudine all'investimento che non si concilia con la scarsità di mezzi adottata dal ricorrente.

Orbene, nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di divorzio, di presentare non solo "la dichiarazione personale dei redditi", ma anche "ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune", l'art. 5, comma 9, della l. 898/70 prevede un comportamento di lealtà processuale assai particolare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa evidente deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e dai doveri di pari rilevanza costituzionale che legano i genitori ai figli.

Tale norma contiene dunque una previsione "eccezionale" rispetto a tutti gli altri procedimenti non relativi a rapporti tra coniugi, ma comune invece (essendo possibile l'interpretazione – non analogica, ma – estensiva anche di una norma eccezionale) a tutti i procedimenti nei quali il conflitto tra coniugi richiede una particolare tutela dell'uguaglianza tra coniugi: quindi anche il procedimento di separazione e quelli di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio.

La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la

valutazione del giudicante (art. 116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento di separazione.

Tanto premesso, poiché nel 2002 il R. risulta aver prodotto un reddito netto di circa € 46.000,00, presumendosi una crescita proporzionale del reddito, deve ritenersi che ad oggi il ricorrente continua a disporre di un reddito più che triplo di quello della resistente, insegnante elementare, con un reddito netto di circa € 16.000,00 nel 2004 (Cud 2005), assegnataria della casa coniugale e proprietaria di due immobili, uno in via esclusiva e l'altro al 50%.

Pertanto, l'importo richiesto dalla C., oltre ad essere congruo a garantire il tenore di vita anteatto (collaborazioni domestiche, scuola privata, attività sportiva, ecc.), corrisponde su base annua a € 36.000,00 lordi pari a circa 2/3 del reddito ragionevolmente presumibile del ricorrente di almeno € 55.000,00 netti.

Tale importo (imputabile al per metà alla madre e per metà al figlio) deve essere corrisposto far data dal mese di giugno 2006 e fermo restando, per il passato, il regime previsto dai provvedimenti assunti in sede presidenziale.

Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2007 (indice base giugno 2006).

Essendo risultato che il ricorrente non ha osservato i provvedimenti temporanei ed urgenti relativi all'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie e del figlio, va ordinato al suo datore di lavoro (ASL RME) di corrispondere l'assegno suddetto direttamente alla resistente, P.C., in accoglimento della relativa istanza di quest'ultima.

In considerazione della natura del giudizio e del suo esito appaiono ricorrere giusti motivi per la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di causa.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

a) pronuncia la separazione personale dei coniugi R.A. – C. P., coniugati in xxxxxxxxxx il xx.xx.xxxx;

b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di C. di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, parte II, serie C, atto n. 12);

c) respinge la domanda di addebito avanzata dalla resistente;

d) affida alla madre il figlio minore M., che permarrà presso il padre due pomeriggi alla settimana, nonché dalle ore 20 del venerdì alle ore 20 della domenica ogni due settimane, e per periodi, da concordare preventivamente con la madre, di quindici giorni durante le vacanze estive, di sette durante quelle natalizie e di tre durante quelle pasquali, in modo da comprendere, ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo;

e) assegna alla resistente la casa familiare sita in R., xxxxxxxxxxxx;

f) determina in € 3.000,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto a P.C. per il mantenimento suo (nella misura di € 1.500,00) e del figlio minore (nella misura di € 1.500,00) da parte del ricorrente e condanna quest'ultimo ai relativi pagamenti da eseguire, per le rate future a decorrere dal mese di giugno 2006 e fatti salvi i provvedimenti presidenziali, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente medesima. Dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato in conformità al criterio indicato in motivazione; ordina alla ASL RME di corrisponder direttamente a P.C., l'assegno di mantenimento come sopra determinato detraendolo dalle somme a qualunque titolo dovute in favore di A. R.;

g) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.5.2006.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

